NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Art. 11

Enti locali ed altri soggetti

I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Versione in vigore dal 9 giugno 1989, non più in vigore dal 29 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Estremi	Legge 18 maggio 1989, n. 183
Titolo	I — Le attività, i soggetti, i servizi
Capo	III — Le regioni, gli enti locali e le autorità di bacino di rilievo nazionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-riassetto-organizzativo-e-funzionale-della-difesa-del/art-11-enti-locali-ed-altri-soggetti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it